

Codice DB1408

D.D. 12 giugno 2014, n. 1692

Autorizzazione idraulica n. 1475 per lavori di manutenzione idraulica del rio D'Isola (o Isolabella) e ristrutturazione ponte di strada vecchia per Poirino. Richiedente: Comune di Villanova d'Asti (AT).

Con nota n° 02917 del 01/04/2014 (ns. prot. n° 17656 del 01/04/2014) il Comune di Villanova d'Asti, con sede in Piazza IV Novembre n° 11, 14019 Villanova d'Asti (AT), Codice Fiscale 80004090058, ha presentato istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904 per eseguire lavori di manutenzione idraulica/difesa spondale del rio D'Isola (o Isolabella) e ristrutturazione ponte di strada vecchia per Poirino.

Si evidenzia che tali lavori sono finanziati, in parte, con un contributo regionale di € 45.000,00 ai sensi delle Leggi Regionali n° 54/75 e 18/84, in particolare con la D.D. n° 1961 del 27/07/2011 che, per i lavori in oggetto riportava la voce: "Manutenzione idraulica rio Bottalino e Isolabella e rinforzo fondazioni ponti su s.c." e in parte con fondi a carico del Comune.

Come si evince dagli elaborati tecnici, allegati all'istanza, le opere in progetto consistono essenzialmente in:

- Consolidamento spondale del rio D'Isola (o Isolabella): gli interventi previsti consistono nella posa di scogliere in massi per una altezza di circa 2,00 m fuori alveo e fondazione ammorsata per circa 1,20 m al di sotto del fondo alveo. I massi saranno posati a secco con una inclinazione di 3/2;
- Difesa e consolidamento delle spalle del ponte: il consolidamento delle spalle del ponte prevede innanzitutto la difesa dello scalzamento tramite la realizzazione di una soglia in massi (in prossimità della spalla destra, a monte del ponte). Tale soglia avrà la funzione di proteggere la spalla stessa dall'azione erosiva delle acque di scolo di un tubo di raccolta di deflusso delle acque stradali che attualmente scaricano in prossimità della spalla senza alcun tipo di protezione. Una ulteriore difesa dello scalzamento è prevista con la realizzazione a monte ed a valle delle spalle di scogliere in massi posati a secco. Infine le spalle del ponte verranno consolidate mediante l'esecuzione di due pali trivellati del diametro di 80 cm, collegati superiormente da un cordolo trasversale;
- Consolidamento dell'impalcato del ponte: l'impalcato del ponte viene consolidato mediante la posa di travi a T rovescio e getto di calcestruzzo collaborante. L'intradosso del solaio rimarrà con le attuali travi metalliche in vista, senza pertanto alterare la conformazione preesistente.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio D'Isola (o Isolabella) iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n° 121 è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere in oggetto ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo studio tecnico Tarditi e Soldani Ingegneria con sede in via Legnano n° 13, 10128 – Torino ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il progetto preliminare e definitivo dei lavori in argomento, è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 27 in data 06/03/2014.

In data 09/06/2014 è stato effettuato accertamento sopralluogo, da parte di funzionari incaricati di questo Settore Decentrato delle Opere Pubbliche, al fine di verificare lo stato dei luoghi .

A seguito di visita sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, le opere realizzate sono ritenute ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del rio D'Isola (o Isolabella), con la condizione che:

- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua, come previsto nel parere espresso dal competente Ufficio Caccia, Pesca e Tartufi-Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di

Asti, con nota n° 47605 del 15/05/2014 (ns. prot. n° 27457 del 22/05/2014) ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006-D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m. e i. .

-le scogliere nella parte terminale, dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

-Il piano d'appoggio delle scogliere dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

-Non dovrà essere ristretta la sezione idraulica.

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n. 523/1904;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Villanova d'Asti, con sede in Piazza IV Novembre n° 11, 14019 Villanova d'Asti (AT), Codice Fiscale 80004090058, le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi dodici (12) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le leggi in materia.

Con il seguente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n° 22/2010.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno